

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
- DELIBERA 11 maggio 2016: Determinazione per
l'anno 2016 dei soggetti, della misura e delle
modalita' di versamento dei contributi dovuti ai
sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, del regolamento
di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre
2007, n. 179. (Delibera n. 19607). (16A03791)
(Gazzetta Ufficiale n. 116 del 19 maggio 2016)

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETA' E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216 e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e, in particolare, l'art. 32-ter inserito con decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 174;

Visto l'art. 27 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante «Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari»;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante «Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262»;

Visto in particolare, l'art. 2, commi 3 e 5, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, secondo cui «La Camera di conciliazione e arbitrato istituisce un elenco di conciliatori e arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità» e ne definisce con proprio regolamento l'organizzazione ed il funzionamento;

Ritenuta la necessità, ai fini di un'efficace ed efficiente gestione degli elenchi istituiti dalla Camera di conciliazione e arbitrato, di prevedere forme di contribuzione ai costi anche istruttori, connessi alla predisposizione ed alla tenuta di detti elenchi;

Vista la propria delibera n. 18.275 del 18 luglio 2012, con la quale è stato adottato il regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure;

Visto l'art. 6, comma 2, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure, a norma del quale l'istanza di iscrizione agli elenchi dei conciliatori e degli arbitri è subordinata al pagamento delle spese di iscrizione nella misura determinata dalla Commissione con successiva delibera;

Visto l'art. 6, comma 4, dello stesso regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, a norma del quale la permanenza negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri è subordinata al pagamento di un contributo annuale nella misura determinata dalla Commissione con successiva delibera;

Vista la propria delibera n. 19.166 del 26 giugno 2015, concernente la determinazione per l'anno 2015 dei soggetti, della misura e delle modalità di versamento dei contributi dovuti ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 4, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

Attesa la necessità di determinare, per l'anno 2016, i soggetti e la misura dei contributi previsti dall'art. 6, commi 2 e 4, del

richiamato regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;

Attesa, altresì, la necessità di determinare le modalità di versamento di detti contributi;

Delibera:

Art. 1

Contributo per l'iscrizione agli elenchi dei conciliatori e degli arbitri

1. Sono tenuti a versare alla Consob un contributo le persone fisiche che presentano istanza di iscrizione negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri di cui all'art. 6, comma 2, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

2. Il contributo di cui al comma 1 è determinato, per ciascuna istruttoria, in misura pari ad € 50,00.

3. Il contributo è versato alla Consob mediante bonifico bancario sul conto corrente n. 60000X02 intestato a «CONSOB - Via G. B. Martini, 3 - 00198 Roma», presso Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A./Agenzia n. 25 - Viale Parioli, 39/b - 00197 Roma - Cod. ABI 05696 - CAB 03225 - Codice Swift (BIC) POSOIT22 - IBAN: IT 88 F 05696 03225 000060000X02. Copia della documentazione attestante il versamento dovrà essere allegata all'istanza di iscrizione.

Art. 2

Contributo annuale per la permanenza negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri

1. Sono tenuti a versare alla Consob un contributo annuale le persone fisiche iscritte alla data del 1° maggio 2016 negli elenchi dei conciliatori e degli arbitri di cui all'art. 6, comma 1, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

2. Il contributo annuale di cui al comma 1 è determinato in misura pari ad € 20,00, sia per l'elenco dei conciliatori, sia per l'elenco degli arbitri.

3. Il versamento del contributo annuale dovuto dai soggetti di cui al comma 1 dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2016. Ai fini del versamento dovrà essere utilizzato esclusivamente l'apposito modulo precompilato (MAV) che verrà spedito ai soggetti tenuti alla contribuzione, entro il 30 maggio dello stesso anno. Tale spedizione potrà avvenire anche tramite utilizzo di sistemi di posta elettronica certificata.

4. Se non in possesso dell'apposito modulo precompilato (MAV) ed esclusivamente nei dieci giorni che precedono la scadenza del versamento del contributo, i soggetti tenuti alla contribuzione potranno acquisire il MAV tramite rete Internet, consultando l'apposita sezione dedicata alla Camera di conciliazione ed Arbitrato del sito istituzionale della Consob (www.consob.it).

5. Le modalità di pagamento indicate nella presente delibera sono tassative. Il mancato pagamento del contributo entro il termine stabilito comporterà, previo accertamento della fattispecie, la cancellazione dal rispettivo elenco in cui il soggetto è iscritto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179.

Art. 3

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento verrà pubblicato, oltre che nel Bollettino della Consob, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Roma, 11 maggio 2016

Il Presidente:

Vegas

Fonte: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato – Gazzetta Ufficiale italiana in formato digitale – Consultazione gratuita on-line.

Ricordiamo che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.